

ALLEGATO 1)

SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO INTEGRATO DI TRASPORTO SOCIALE NEL TERRITORIO DELLA VALDINIEVOLE

Art. 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- ✓ Art. 118 della Costituzione; -
- ✓ Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
- ✓ D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”;
- ✓ D.M. n. 72 del 31.03.2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”;
- ✓ L.R.T. n. 65 del 22 Luglio 2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano”;
- ✓ Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- ✓ DPCM del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 328/2000”;
- ✓ Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;
- ✓ Legge Regionale Toscana 24 febbraio n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
- ✓ Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, adottato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 73 del 9 ottobre 2019;
- ✓ LRT 28 dicembre 2009, n. 82 ‘Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato “ ;
- ✓ Regolamento 3 marzo 2010, n. 29/R Regolamento di attuazione della LR 28 dicembre 2009, n. 82;
- ✓ DGRT n. 1156 del 17 /10/ 2022 ad oggetto “Disposizioni regionali concernenti l'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 76 quater, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 40/2005 - Dematerializzazione della ricetta.”
- ✓ DGRT n.1545 del 27/12/2022 ad oggetto “Disposizioni regionali concernenti l'attività’ di sperimentazione progettuale relativa al trasporto di persone fragili “;
- ✓ DGRT n. 746/2023 “Disposizioni regionali concernenti l’attività progettuale relativa al trasporto di persone fragili: seconda fase sperimentale”;
- ✓ DGRT n. 1074/2023 “Disposizioni regionali concernenti l’attività progettuale relativa al trasporto di persone fragili, seconda fase sperimentale: modifiche DGR 746-2023”;

- ✓ Decreto Dirigenziale n. 20265 del 19/09/2023 “Impegno di spesa e liquidazione a favore delle Società della Salute e Zone Distretto: DGR 746-2023 e DGR 1074-2023”;

Art. 2 – PREMESSA

Il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) , in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, stabilisce che la pubblica amministrazione può intraprendere, in relazione ad attività “di interesse generale” disciplinate all’art. 5 dello stesso Codice, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici caratteristici del rapporto fornitore/erogatore, fondati sulla condivisione e corresponsabilità della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore.

La Società della Salute Valdinievole intende avvalersi di questa modalità per la realizzazione progettazione e realizzazione di un Modello Integrato di Trasporto Sociale e di Trasporto di soggetti con fragilità socio-economica di cui alle DGRT n. 1545/2022, n.746/2023 e n. 1074/2023 nel territorio di competenza.

Per quanto sopra si precisa che il trasporto sociale è inteso quale servizio di accompagnamento diretto a persone fragili (come anziani, minori o persone con disabilità) ed è finalizzato a consentire l'accesso alla rete di servizi sanitari, sociali, educativi e ricreativi in genere da parte di persone prive di idonea rete familiare di supporto e/o non in grado di muoversi in modo autonomo.

Il servizio, attivato in modo sussidiario ed alternativo rispetto ai comuni mezzi di trasporto, fatte salve le competenze degli altri enti/soggetti territoriali e pubblici e nei limiti delle risorse disponibili, è finalizzato all’esercizio di alcuni diritti fondamentali (quali diritto allo studio, al lavoro, alla cura ed assistenza ecc.) nonché si qualifica come fattore funzionale anche alla tutela di altri bisogni, quale ad esempio quello della socializzazione.

Per quanto riguarda il trasporto di soggetti con fragilità socio-economica la Giunta Regionale Toscana con la delibera n. 1156, adottata il 17 ottobre 2022, ha dettato disposizioni finalizzate a garantire, su tutto il territorio regionale, l’applicazione uniforme delle azioni di prescrizione ed erogazione dei servizi del trasporto sanitario di emergenza urgenza.

Con l’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo sono emersi alcuni bisogni, legati a circoscritte condizioni, anche temporanee, di fragilità socio-economiche. Tali problemi si sostanziano nella difficoltà/impossibilità ad utilizzare la rete familiare di supporto e/o i mezzi pubblici a disposizione per raggiungere i luoghi di cura e pertanto emerge la conseguente necessità di ricorrere a forme di accompagnamento alternative. Con DGRT n.1545, del 27/12/2022, sono state approvate le linee di indirizzo concernenti l’attività di sperimentazione progettuale relativa al trasporto di persone fragili con l’obiettivo di attivare una progettualità di trasporto a favore di persone che presentano una fragilità socio- economica e che necessitano di effettuare, presso il S.S.R., un ciclo di prestazioni prescritte dal MMG o da un medico specialista pubblico.

Successivamente la Regione Toscana con DGRT n. 746 del 03/07/2023:

- ha fissato alla data del 30/09/2023 la conclusione della prima fase sperimentale del trasporto di soggetti con fragilità socio – economica;
- ha determinato in nove mesi, a decorrere dal 01/10/ 2023, la durata della seconda fase sperimentale che le zone distretto dovranno realizzare attraverso avvisi di co-progettazione con gli ETS.

Con successiva DGR 1074 dell’11/09/2023 è stata prorogata la scadenza della prima fase sperimentale del Trasporto soggetti fragili al 30 novembre 2023 ed è stata stabilito che la seconda fase sperimentale prenda avvio il 1 Dicembre 2023 per una durata di nove mesi.

Nell'allegato A della Delibera GRT 746/2023 sono esplicitate le linee di indirizzo per la seconda fase di sperimentazione del trasporto a favore di persone che presentano una fragilità socio-economica e che necessitano di un trasporto per effettuare un ciclo di prestazioni terapeutiche nel territorio regionale, prescritte dal Medico di medicina generale (MMG) o da un medico specialista. Inoltre sono indicati alcuni criteri orientativi per le Società della Salute e le Zone Distretto nell'individuazione delle caratteristiche portanti del progetto di servizio oggetto di co-progettazione e finalizzati a realizzare i partenariati con gli ETS, ai sensi dell'art. 55 I e III comma del D.Lgs. 117 del 19 luglio 2017 "Codice del terzo settore".

In virtù di quanto sopra, Sds Valdinievole ritiene che gli stessi criteri orientativi da utilizzarsi per la co-progettazione del trasporto a persone in condizione di fragilità socio-economica di cui alle sopra citate delibere, siano gli stessi da utilizzarsi per la co-progettazione del trasporto sociale più in generale.

La co-progettazione che si avvierà ai sensi del presente Avviso, rivolta agli Enti del Terzo settore (ETS), anche in partenariato, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo, sarà quindi finalizzata a realizzare sia il **trasporto sociale generale (Modulo A)** che il **trasporto delle persone in condizione di fragilità socio-economica di cui alla DGRT 1545/2022 e successive (Modulo B)**.

Art. 3 - OBIETTIVI

Gli obiettivi della co-progettazione che dovranno sostenere il progetto di trasporto che scaturirà dall'esito del procedimento, valevoli per entrambi i moduli (A- trasporto sociale e B- trasporto per persone con fragilità socio-economica) di cui al presente Avviso sono i seguenti:

- ✓ prevedere che le modalità esecutive e l'organizzazione del servizio (orari, itinerari, dotazioni strumentali e di personale, ecc.) siano operate attraverso un coordinamento unico dei diversi soggetti coinvolti e che tale coordinamento sia costantemente attuato dagli stessi soggetti erogatori al fine di garantire efficienza, omogeneità e continuità dei servizi stessi;
- ✓ esprimere modalità che assicurino e garantiscano ridondanza delle risorse impiegate, competenze appropriate, strumenti organizzativi atti a garantire la continuità dei servizi;
- ✓ prevedere le modalità di controllo e verifica dell'idoneità dei mezzi di trasporto impiegati;
- ✓ accertare la validità delle necessarie qualifiche possedute dagli operatori addetti al servizio (es. validità patenti autisti);
- ✓ prevedere l'utilizzo di tecnologie e di criteri organizzativi atti a diminuire l'impatto ambientale dei servizi di trasporto e favorire la transizione energetica verso l'utilizzo di energie rinnovabili;
- ✓ prevedere un tetto massimo di rimborso delle spese effettuate per il servizio e i loro criteri di ammissibilità e rendicontazione;
- ✓ richiedere, per i trasporti effettuati con mezzi non sanitari, l'accreditamento del servizio nella categoria "Altri servizi alla persona" di cui alla L.R. Toscana n. 82/2009;
- ✓ escludere qualsiasi forma di compenso erogato dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo, così come previsto dalla normativa regionale e nazionale, per i servizi svolti a beneficio degli Enti del terzo settore partner, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate tramite specifica rendicontazione;
- ✓ individuare, già in fase di co-progettazione, obiettivi condivisi di qualità sia inerenti il processo erogativo che i suoi esiti;
- ✓ prevedere, per tutta la durata del partenariato, un sistema di monitoraggio periodico condiviso tra Zona Distretto ed Enti del terzo settore erogatori (cabina di regia), finalizzato a operare modifiche e

razionalizzazioni, in corso d'opera, all'offerta di servizi nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi condivisi in fase co-progettuale.

Art. 4 - OGGETTO

Oggetto del presente Avviso è l'individuazione di Enti del Terzo settore (ETS), in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico- professionale di cui ai successivi articoli, che manifestino la disponibilità a coprogettare e alla successiva attivazione di interventi diretti alla realizzazione di un sistema di tipo integrato di trasporto sociale e di trasporto a favore di persone che presentano una fragilità socio-economica di cui alla DGRT n 746 del 3/07/2023 da svilupparsi nel territorio della Valdinievole.

Agli ETS selezionati tramite il presente Avviso sarà richiesto, al termine della co-progettazione, la sottoscrizione di specifica convenzione finalizzata allo svolgimento delle attività contenute e descritte nel Progetto definitivo.

Il presente Avviso, pertanto, rientra negli ambiti di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 - DURATA DEL PARTENARIATO

La convenzione finalizzata alla realizzazione dei servizi oggetto di co-progettazione, da stipularsi tra la SDS e l'ETS (o gli ETS) selezionato/i tramite il presente Avviso, **avrà durata di un anno (2024)** decorrente dalla stipula, sia per il per il Modulo A) servizio di trasporto sociale sia per il modulo lo B) servizio di trasporto di persone con fragilità socio- economica, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni previo reperimento di risorse e nelle more di processi di riprogettazione definiti nel presente Avviso (art. 13).

Art. 6 – CONTRIBUTO DELLA SDS

In forza dell'art. 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il finanziamento erogato dalla Pubblica Amministrazione assume la natura di contributo a titolo di ristoro dei costi sostenuti dall'ETS per lo svolgimento delle attività del progetto e non come corrispettivo della prestazione. Pertanto, proprio per la sua natura compensativa e non corrispettiva, il finanziamento della SDS sarà erogato alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo convenzionale solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati attraverso nota di debito e documentati con rendiconto dal soggetto co-progettante.

Ciò premesso, per la realizzazione delle attività previste dal presente avviso, la SDS mette a disposizione, per la durata del progetto e per la completa realizzazione delle attività dell'ETS (degli ETS) individuato/i dalla presente procedura, un importo massimo annuale attualmente fissato, per ciascun modulo, in:

Modulo A) Euro pari a 417.000,00 complessivi

Modulo B) Euro pari a 145.623,64 complessivi

Art. 7 – COMPARTICIPAZIONE DELLE RISORSE

In un contesto di **amministrazione condivisa** gli interventi da attivare sono frutto del concorso di tutti i soggetti, pubblici e di terzo settore, con finalità di interesse generale e sono tutti

questi soggetti a ricercare le risorse necessarie per realizzarli. La matrice dell'amministrazione condivisa è stata ben descritta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 (e ripresa delle linee guida DM n. 72/2021) che la definisce come modello che "non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e **sull'aggregazione di risorse pubbliche e private** per la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico". Non si tratta quindi di semplice trasferimento di risorse dal pubblico al privato per acquisire beni e servizi ma di una "**messa in comune**" di risorse provenienti da diverse parti, di diversa natura, che determinano un effetto moltiplicatore innescato dalla collaborazione, dalla fiducia reciproca che i diversi attori costituiscono tra loro.

L'ETS quindi dovrà metter a disposizione risorse proprie umane e materiali da aggregare a quelle di natura pubblica tale che consentano un effettivo aumento dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi progettuali.

A questo scopo le suddette risorse saranno valutate sia sotto il profilo quantitativo in coerenza con il piano economico, sia sotto il profilo qualitativo in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Le risorse appartate in compartecipazione dagli ETS possono essere di carattere economico, materiale ed immateriale, ai sensi dell'art. 11 c.3 L.R. 65/2020.

La valorizzazione delle risorse conferite in compartecipazione, in particolare dell'apporto di attività a carattere volontario, dovrà essere compiuta con i criteri espressi nelle Linee Guida contenute del D.M. Lavoro 72/2021.

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del Codice del terzo settore, con sede operativa all'interno del territorio della Valdinievole, che siano in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale:

- Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero nei registri previgenti ai sensi dell'art. 101, commi 2-3, del Codice del Terzo Settore
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.
- presenza tra le finalità dell'Ente dell'attività di trasporto sociale;

Si richiede altresì il possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale attestanti la capacità tecnico-professionale

- esperienza nel trasporto sociale, inteso quale trasporto di persone anziane e/o con disabilità o comunque fragili almeno di tre anni nell'ultimo quinquennio nel territorio della Valdinievole;
- adeguata disponibilità di volontari e mezzi di trasporto per poter partecipare attivamente al trasporto sociale;
- accreditamento per la gestione del Servizio di Trasporto Sociale ai sensi della L.R.T 82/2009 al momento della sottoscrizione della convenzione.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell'Ente ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Il mancato possesso dei suddetti requisiti di ammissione determina l'esclusione dalla procedura in argomento e dalle successive fasi.

In caso di RTI/ATI/ATS o di partenariato progettuale, i requisiti di ammissione sopra descritti devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il raggruppamento o il partenariato.

Il Raggruppamento temporaneo di Impresa, l'Associazione temporanea d'impresa o l'Associazione temporanea di scopo possono essere:

- già stipulati formalmente all'atto di presentazione della proposta;
- dichiarati e specificati in carta semplice all'atto di presentazione della proposta. In caso di aggiudicazione, la formalizzazione del RTI/ATI/ATS deve avvenire **entro e non oltre 10 giorni** dall'avvio della Fase 2 di co-progettazione.

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

Sds potrà verificare il possesso dei requisiti di dichiarati dai soggetti interessati.

Si precisa che le associazioni e soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della L.R. 65/2020 sono ammessi a partecipare nei limiti di quanto definito dall'art. 13, comma 1 lett. b) n. 4 della L.R. n. 65/2020.

Art. 9 – FASI DEL PROCEDIMENTO

Il percorso di co-progettazione sarà articolato nelle seguenti fasi:

- Pubblicazione del presente Avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione: la scadenza per la presentazione delle istanze è indicata al successivo articolo 10;
- Individuazione dei soggetti partner: I soggetti (Enti del Terzo Settore) saranno selezionati sulla base della valutazione della proposta progettuale e del piano finanziario;
- avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione. con il/i partner selezionato/i ed elaborazione del progetto definitivo di servizio di sintesi della/delle proposte progettuali selezionate con l'indicazione dei ruoli di ciascun partner; metodologicamente la co-progettazione si svolgerà attraverso una serie di incontri e opererà la redazione condivisa di documentazione progettuale. I giorni e le modalità delle sessioni di coprogettazioni saranno debitamente comunicate ai partecipanti. Nessun rimborso è previsto per la partecipazione alle fasi di co-progettazione
- Definizione dell'accordo sostitutivo del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11 della L.N. 241/1990 all'esito del tavolo di co-progettazione.
- Stipula della convenzione

L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere, successivamente alle fasi descritte sopra, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione territoriale e/o regionale;
- di disporre la cessazione di servizi e interventi, con adeguato preavviso e comunque di almeno un mese, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale nuova normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi e degli interventi oggetto di convenzione.

In entrambi i casi all'ETS (o gli ETS) partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 10 - MODALITA' E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti interessati alla partecipazione al presente Avviso, pena la non ammissione alla procedura, dovranno presentare apposita Istanza di partecipazione, compilata sul modello (*di cui all' ALLEGATO 1*) e sottoscritta dal Legale Rappresentante, allegando a pena di esclusione:

- Proposta progettuale (compilata sul modello di cui all' ALLEGATO 2)*
- Piano Economico Finanziario (compilata sul modello di cui all'ALLEGATO 3)*
- Copia dello statuto o atto costitutivo dell'ETS e degli eventuali partner*

Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante mediante firma autografa con allegata la fotocopia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi del DPR 445/2000 oppure con firma digitale.

In caso di raggruppamento o di partenariato progettuale una copia del modello di domanda di partecipazione dovrà essere compilato e firmato digitalmente anche da ciascuno degli ETS partner.

L'istanza dovrà pervenire presso la Società della Salute Valdinievole **ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO 5 FEBBRAIO 2024** e dovrà avere ad oggetto la seguente dicitura: "PRESENTAZIONE ISTANZA PER CO-PROGETTAZIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE E PERSONE FRAGILI"

Le istanze potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- ✓ consegnate a mano a Società della Salute Valdinievole – Via Cesare Battisti, 31 – 51017 Pescia (farà fede la data del timbro di ricevimento dell'ufficio Protocollo del di SdS Valdinievole);
- ✓ tramite PEC a sdsvaldinievole@postacert.toscana.it (farà fede l'orario di arrivo);
- ✓ tramite raccomandata A/R indirizzata a Società della Salute Valdinievole – Via Cesare Battisti, 31 – 51017 Pescia

Dovrà, inoltre, recare – in caso di plico – sempre all'esterno, l'intestazione e l'indirizzo del mittente.

Resta a totale responsabilità del mittente la verifica della consegna della domanda e il rispetto dei tempi di scadenza per la presentazione della stessa. Allo scopo, farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo di SdS in caso di consegna a mano o tramite raccomandata A/R, oppure la data di avvenuta consegna in caso di PEC. In quest'ultimo caso è responsabilità del mittente verificare l'avvenuta ricezione della PEC da parte di SdS.

Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo della documentazione e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le istanze pervenute entro il termine stabilito.

Si precisa che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12.30. Non verranno prese in considerazione le richieste di partecipazione formulate in difformità alle modalità e alla tempistica indicate.

ART. 11 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

Non saranno prese in considerazione le istanze:

- pervenute oltre il termine stabilito;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati o, seppur legittimati, privi dei requisiti di partecipazione;
- presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- non sottoscritte;

Sds Valdinievole si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

Le operazioni si svolgeranno nel rispetto dei principi di equità, trasparenza ed evidenza pubblica.

ART. 12 – MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Le proposte progettuali presentate saranno valutate da apposita commissione con finalità di valutazione nominata con Decreto Direttoriale mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il seguente sistema di valutazione.

Viene fissato un punteggio minimo che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla selezione. Il **punteggio minimo** da acquisire è di **60 punti** su un massimo di **100 punti**, così distribuiti:

A) PROPOSTA PROGETTUALE: Max punti 80,00

B) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (con riferimento alla capacità di partecipare): Max punti 20,00

e descritti in dettaglio negli schemi sotto riportati:

CRITERI DI VALUTAZIONE A) (PROPOSTA PROGETTUALE) Massimo 80 punti	PUNTEGGIO
1) Progetto relativo alla organizzazione del servizio con indicazione almeno delle seguenti informazioni: <i>il modello organizzativo adottato e forme di coordinamento unico</i> <i>disponibilità di mezzi destinati al trasporto sociale specificando i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché ulteriori informazioni e caratteristiche tecniche (tipo automezzo, anno di immatricolazione, km percorsi ecc)</i> <i>modalità di monitoraggio dell' idoneità dei veicoli (controlli e verifica mezzi trasporto impiegati)</i> <i>orario previsto per l'effettuazione del servizio (compreso eventualmente prefestivi e festivi)</i> <i>strumenti per garantire la continuità del servizio</i>	Fino a 45

2) Innovazione – <i>descrivere gli aspetti innovativi che si intendono sviluppare nell'ambito del progetto, con dettaglio delle azioni concrete che si intendono realizzare</i>	Fino a 5
3) Integrazione e radicamento territoriale- <i>indicare la presenza di una o più sedi nel territorio della Valdinievole, la potenziale copertura territoriale del servizio, capacità dell'ETS di integrazione e sinergia con altri organismi e servizi della rete territoriale nonché della concreta attitudine ad operare sul territorio di riferimento, con l'evidenziazione del lavoro/rapporto con la rete dei servizi sociali territoriali.</i>	Fino a 10
4) Risorse umane- <i>indicare il personale utilizzato suddiviso in personale dipendente e volontario: indicare numero, ore settimanali di impiego, qualifica prof.le e ruolo all'interno dell'organizzazione nonché l'esperienza maturata e la formazione già effettuata e da effettuare (programma della formazione)</i>	Fino a 15
5) Strumenti di monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni e dell'efficacia dei servizi	Fino a 5
Totale	80

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Massimo 20 punti	PUNTEGGIO
Congruità del piano economico finanziario (si richiede di descrivere le voci di spesa per le quali si richiede il rimborso ad es: spese assicurazione volontari, spese manutenzione mezzi trasporto, personale dipendente destinato al progetto ecc.)	Fino a 10
Percentuale di co-finanziamento del partner: fino al 20%	Fino a 5
Percentuale di co-finanziamento del partner: oltre il 20%	Fino a 10

Saranno ammesse tutte le candidature che avranno ottenuto un punteggio di almeno 60 punti

Si procederà alla fase della co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

AVVERTENZE:

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso.

La SDS si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La SDS si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, o laddove nessuna proposta presentata sia valutata idonea.

Art. 13 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione, che regolamenterà l'esecuzione progettuale, verrà eventualmente stipulata mediante scrittura privata a seguito delle fasi di co-progettazione, recependone gli esiti, e riporterà indicativamente almeno i seguenti elementi essenziali:

- oggetto e durata;
- esito della progettazione condivisa;
- modalità di direzione, gestione e organizzazione delle attività;
- obblighi dei contraenti: soggetti partner selezionati e SdS Valdinievole;
- impegni economico-finanziari e modalità di erogazione dei finanziamenti;
- modalità di rendicontazione delle spese
- gestione della convenzione, verifiche ed integrazioni/rinegoziazioni;
- ulteriori elementi essenziali secondo le vigenti disposizioni in materia di co-progettazione ai sensi del D.M. 72/2021 e della L.R. 65/2020.

La Convenzione prevederà la possibile richiesta ai soggetti responsabili degli interventi, in qualsiasi momento del periodo della durata della stessa, di riprendere le attività di negoziazione/riprogettazione, al fine di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle attività, alla luce di eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di variazione dei bisogni espressi dal territorio.

Art. 14- COPERTURE ASSICURATIVE

Dato il particolare ambito progettuale di cui si tratta e vista la particolarità delle attività svolte in connessione al corretto raggiungimento degli obiettivi progettuali sottoscritti, i soggetti individuati con la presente procedura dichiarano di essere responsabili della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compreso eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando la SDS da ogni responsabilità conseguente. Qualsiasi eventuale onere a riguardo sarà considerato compreso nel contributo ricevuto.

I soggetti individuati saranno tenuti a stipulare pertanto apposita copertura assicurativa di legge, per un periodo pari alla durata del proprio rapporto convenzionale che copra la responsabilità civile e i danni arrecati nello svolgimento delle proprie prestazioni dal personale, ivi compresi eventuali volontari o figure assimilabili, agli utenti del servizio, a terzi e al personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Di tali atti i soggetti individuati daranno formale comunicazione alla SDS producendo copia delle polizze prima della sottoscrizione della convenzione.

La SDS sarà pertanto esonerata:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti erogatori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari.

Art. 15- NORME PER LA RENDICONTAZIONE

La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione ad Sds della domanda di rimborso e la presentazione a conclusione dell'intervento del rendiconto finale delle spese sostenute.

Saranno ammessi a rendicontazione esclusivamente i documenti contabili che riportano la denominazione del progetto finanziato.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione di Sds.

È fatto obbligo di conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese allo stesso. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto.

Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.).

Non sono ammessi a rendicontazione scontrini fiscali quali documenti contabili a comprova delle spese sostenute. Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l'effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.).

Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente spese pagate a mezzo bonifico (fornendo la ricevuta del bonifico effettuato in originale o stampa prodotta online), oppure tramite POS, in questo ultimo caso sarà necessario fornire copia dell'estratto conto bancario del conto corrente dedicato da cui risulti in modo chiaro e univoco l'addebito del pagamento, effettuato tramite POS. Non sono riconosciuti, in nessun caso, pagamenti in contanti.

Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo. L'importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Sarà onere del beneficiario consegnare, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.

Per quanto concerne disposizioni più specifiche in ordine alle modalità di rendicontazione si rinvia alle disposizioni riportate nella Convenzione di cui al precedente articolo 12.

Art. 16–TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR/27.4.2016 e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura di co-progettazione. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. . La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è SdS Valdinievole.

L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui al D.lgs36/2023., e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si precisa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Direttore della Società della Salute Valdinievole Dott. Stefano Lomi, mail: direttore.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it

Il Responsabile del Procedimento si riserva di avvalersi di personale appartenente alla SdS Valdinievole con funzioni di supporto al processo di co-progettazione

Art. 18- VERIFICHE E CONTROLLI

Sds effettuerà le verifiche di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 nei confronti dei soggetti responsabili della gestione del progetto/interventi

In ordine alle verifiche delle spese presentate a rimborso Sds potrà procedere ad accessi e controlli riguardanti la regolare ed ordinata tenuta della contabilità da parte del soggetto responsabile degli interventi:

Sds potrà in particolare procedere a verifiche sulla corrispondenza delle somme chieste a rimborso nella contabilità del soggetto responsabile delle attività

Sds provvede, nell'ambito di durata della convenzione relativa alla presente procedura, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo - previdenziale.

Art. 19- ELEZIONE DOMICILIO E NORME DI RINVIO

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme normative vigenti nella materia

Art. 20- FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della convenzione, sarà esclusivamente quello di Pistoia.

.